

Regolamento per la autocertificazione e la verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240-2010.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la autocertificazione e la verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240-2010.

Art. 2 – Criteri

1. Ai fini della autocertificazione e della verifica dell'attività didattica, e di servizio agli studenti, di ricerca e gestionale vengono considerati i seguenti criteri:
 - a) Puntuale adempimento delle prescrizioni e degli obblighi di didattica e di ricerca previsti dai regolamenti di Ateneo in ordine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla compilazione del registro delle lezioni, al regolare svolgimento delle procedure di verifica dell'apprendimento degli studenti, al regolare svolgimento degli incarichi assegnati dagli organi accademici.
 - b) Con riferimento all'attività didattica la valutazione è positiva qualora il professore abbia svolto una media di almeno 90 ore in regime di impegno a tempo pieno e di almeno 80 ore in regime di impegno a tempo definito di didattica curriculare in corsi di studio di I e II livello, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e TFA con riferimento ai tre anni accademici precedenti, interamente conclusi alla data di valutazione, avendo riportato, laddove previsto, una valutazione media, ponderata per il numero di cfu, uguale o superiore a 7 nei questionari di valutazione della didattica con riferimento alle domande relative all'interesse/motivazione suscitato dal docente verso la disciplina, alla sua capacità di esporre gli argomenti in modo chiaro e alla sua reperibilità per chiarimenti e spiegazioni.
 - c) Per l'attività di ricerca la valutazione è positiva, secondo le indicazioni ANVUR qualora il docente abbia pubblicato almeno 3 prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi 5 anni.
 - d) Per quanto riguarda l'attività gestionale ai fini della valutazione rileva l'attività connessa ai seguenti incarichi, attestati da provvedimenti dell'Amministrazione e svolti nei tre anni accademici precedenti, interamente conclusi alla data di valutazione:
 - Rettore, Pro-Rettore e Delegato;
 - Direttore di Dipartimento e Presidente di Facoltà;
 - Presidente di Consiglio didattico;
 - Presidente del Nucleo di valutazione;
 - Coordinatore del Presidio di qualità;
 - Componente di Consiglio di Amministrazione e di Senato Accademico.L'attività gestionale deve essere svolta per almeno 2 anni nel triennio considerato.
2. Al riguardo trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 9, 10, 11 dell'art. 4 del *Regolamento di Ateneo per l'attribuzione della classe stipendiale ai professori e ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240-2010.*
3. Fatta salva la distinta valutazione per ciascuna tipologia di attività, anche in rapporto alle

finalità della valutazione stessa, la valutazione sarà complessivamente positiva ove risultino soddisfatti almeno due dei quattro criteri sopra enunciati.

Art. 3 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.